



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 116

Ordinanza n. 116/T.V.

Chieti li 15.04.2025

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta EDIL ASFALTI S.r.l., acquisita al prot. n. 26471 del 15.04.2025, con la quale si chiede la proroga dell'Ordinanza n. 113/T.V. del 11.04.2025 per l'esecuzione di lavori, già autorizzati dal V Settore dal giorno 22 aprile al giorno 31 maggio prossimi;

Considerato che con dell'Ordinanza n. 113/T.V. del 11.04.2025 è stato istituito il senso unico alternato su Via Montello per un tratto di circa 50 mt. dalla rotatoria di Via Montello-Via Napoli con direzione Via Monte Grappa per lavori relativi a nuovi sistemi di accesso dalla Transcollinare Chieti-Dragonara al Complesso Ospedaliero/Universitario e alla Macrozona n.1-2° lotto;

Ritenuto di istituire le medesime limitazioni, dal 22 aprile al 31 maggio prossimi, al fine di consentire l'esecuzione dei suddetti lavori;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del senso unico alternato in Via Montello per un tratto di circa 50 mt. dalla rotatoria di Via Montello-Via Napoli con direzione Via Monte Grappa dal giorno 22 aprile al giorno 31 maggio 2025, con utilizzazione di movieri in orario diurno e semafori mobili in orario notturno e di adeguata segnaletica stradale, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di cui in premessa.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica stradale necessaria per il senso unico alternato, nonché a fornire i semafori mobili, come previsto dal C.d.S. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose, in conseguenza dei lavori che si andranno ad eseguire e per tutto il tempo necessario. La stessa Ditta, a fine lavori, dovrà ripristinare tutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, esistente prima dell'effettuazione dei lavori, eventualmente danneggiata.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta, durante l'esecuzione dei lavori:

- la recinzione dell'area occupata per i lavori, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'installazione, alle estremità dell'occupazione, di n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro;
- l'utilizzazione in orario diurno di almeno n. 2 movieri muniti di apposita paletta (Art. 42 Reg. C.d.S. – Fig. II 403) per la regolamentazione del senso unico alternato che verranno sostituiti da impianto semaforico in orario notturno;
- l'apposizione del segnale di preavviso di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni (figg. II.384, II.385 e II.386) corredato dal pannello integrativo indicante la distanza della strettoia secondo le modalità prescritte dall'art. 42 Reg. C.d.S.;

Si precisa che, in caso di ultimazione anticipata dei lavori, la Ditta dovrà provvedere a ripristinare la segnaletica preesistente.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni